

rivista di diritto privato

2 anno XXV - aprile/giugno 2020

Comitato scientifico

Giorgio De Nova
Enrico Gabrielli
Natalino Irti
Pietro Rescigno
Paolo Spada

Direzione

Giorgio De Nova
Mario Cicala
Massimo Franzoni
Enrico Gabrielli
Raffaele Lener
Edoardo Marcenaro
Giuseppe Minniti
Vincenzo Roppo
Giuliana Scognamiglio
Giuseppe Vettori



**CACUCCI
EDITORE**

rivista di diritto privato

Pubblicazione trimestrale

Editrice: Cacucci Editore S.a.s.

Via D. Nicolai, 39 – 70122 Bari (BA)

www.cacuccieditore.it – e-mail: riviste@cacuccieditore.it

Telefono 080/5214220 – Fax 080/5234777

Direttore responsabile: Nicola Cacucci

Comitato scientifico: Giorgio De Nova, Enrico Gabrielli, Natalino Irti, Pietro Rescigno, Paolo Spada

Direttore: Giorgio De Nova

Direzione: Giorgio De Nova, Mario Cicala, Massimo Franzoni, Enrico Gabrielli, Raffaele Lener, Edoardo Marcenaro, Giuseppe Minniti, Vincenzo Roppo, Giuliana Scognamiglio, Giuseppe Vettori

Comitato di valutazione scientifica: Pietro Abbadesse, Fabio Addis, Maria Teresa Alvarez Moreno, Franco Anelli, Ciro Caccavale, Roberto Calvo, Carmelita Camardi, Cristina Campiglio, Paolo Carbone, Donato Carusi, Angelo Chianale, Alessandro Ciatti, Nicola Cipriani, Paolofesio Corrias, Carlos De Cores, Francesco Delfini, Enrico del Prato, Angelo Federico, Luis Leiva Fernández, Giovanni Furgiuele, Andrea Fusaro, Gregorio Gitti, Carlo Ibba, Raffaele Lener, Francesco Macario, Vincenzo Meli, Enrico Minervini, Massimo Miola, Salvatore Monticelli, Romulo Morales Hervias, Mario Notari, Gustavo Olivieri, Fabio Padovini, Stefano Pagliantini, Pascal Pichonnaz, Paolo Pollice, Giuseppe B. Portale, Vincenzo Ricciuto, Davide Sarti, Michele Sesta, Michele Tamponi, Federico Tassinari, Daniela Valentino, Gian Roberto Villa, Lihong Zhang, Andrea Zoppini.

Comitato editoriale: Giorgio Afferni, Andrea Azzaro, Ernesto Capobianco, Lisia Carota, Matteo Dellacasa, Fabrizio di Marzio, Massimo Di Rienzo, Amalia Diurni, Aldo Angelo Dolmetta, Fiorenzo Festi, Antonio Fici, Giancarlo Laurini, Giorgio Lener, Renato Marini, Giacomo Oberto, Paolo Pardolesi, Andrea Pisani Massamormile, Mariano Robles, Rita Rolli, Renato Rordorf, Luigi Salamone, Luigi Salvato, Laura Schiuma, Maurizio Sciuto, Marco Tatarano, Giovanni Maria Uda, Carlo Venditti, Francesco Venosta, Fabrizio Volpe

Redazioni

Roma: Maria Barela, Marco Nicolai, Benedetta Sirgiovanni

Bari: Adriana Addante, Claudia Morgana Cascione

Autorizzazione Tribunale di Bari n. 16 Reg. Stampa del 16/04/2009. Num. R.G. 1500/2009 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 335/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1.

Abbonamenti: Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti entro la scadenza a mezzo di semplice lettera o e-mail.

Abbonamento annuale: Italia € 135,00 – Estero € 270,00.

Prezzo singola copia: € 38,00.

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'invio di corrispondenza: Cacucci Editore S.a.s. – Redazione, Via Nicolai, 39, 70122 Bari.

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti,

Via Nicolai, 39, 70122 Bari.

Tel. 080/5214220, Fax 080/5234777,

e-mail: riviste@cacuccieditore.it

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 Codice Privacy ed ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016 numero 679 ("GDPR")

L'informativa completa è disponibile e scaricabile dal sito ufficiale della Rivista (<http://www.rivistadirittoprivato.it>).

CRITERI DI SELEZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICATI

La valutazione di tutti i contributi oggetto di pubblicazione viene effettuata in totale anonimato secondo il sistema "double blind", in osservanza di quanto prevede il Regolamento ANVUR, da un soggetto terzo, di volta in volta, individuato dalla Direzione, secondo le sue specifiche competenze nelle aree tematiche di pertinenza del contributo sottoposto a valutazione nell'ambito del Comitato di Valutazione composto da soggetti autonomi rispetto agli Organi della Rivista. Solo in casi eccezionali la Direzione assume direttamente la responsabilità della pubblicazione segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo.

L'Autore di uno scritto che aspiri ad essere pubblicato in questa Rivista deve inviare il proprio lavoro alla Redazione, la quale svolgerà un esame preliminare concernente:

- la attualità del contributo;
- la pertinenza dell'argomento oggetto del contributo con le materie trattate dalla Rivista.

In caso di accettazione del contributo per la sottoposizione alla procedura di referaggio, il Direttore, o un componente della Direzione, invia il contributo ad uno o più esperti del tema trattato, designati preferibilmente fra i componenti del Comitato di Valutazione.

Il revisore (o i revisori) formulerà (o formuleranno) il proprio giudizio, tenendo conto dei seguenti parametri:

- correttezza e coerenza dell'impostazione metodologica;
- originalità dello scritto;
- adeguatezza della bibliografia e della giurisprudenza citate;
- chiarezza espositiva.

Sulla base di tali parametri, l'esito del referaggio può comportare: un giudizio di idoneità alla pubblicazione senza modifiche; un giudizio di idoneità alla pubblicazione, subordinato al previo apporto di modifiche e/o integrazioni (che verranno indicate all'Autore); un giudizio di non idoneità alla pubblicazione.

In caso di giudizio discordante fra più revisori, la decisione finale verrà assunta dal Direttore.

In caso di contributi provenienti da Autori di particolare fama o prestigio, il Direttore, sotto la sua responsabilità, può decidere di pubblicare il contributo, senza sottoporlo alla procedura di referaggio.

Regole per l'autore soggetto a revisione: ciascun autore che invia un articolo deve segnalare se il proprio nome è presente nelle proprietà nascoste del file; indicare quali parti dell'articolo potrebbero rivelare la sua identità e mettere in evidenza la presenza nelle note di eventuali rimandi alle proprie opere.

CODICE ETICO

Il **Codice Etico** è disponibile e scaricabile dal sito ufficiale della Rivista (<http://www.rivistadirittoprivato.it>).

rivista di diritto privato

2020

Comitato scientifico

Giorgio De Nova
Enrico Gabrielli
Natalino Irti
Pietro Rescigno
Paolo Spada

Direzione

Giorgio De Nova
Mario Cicala
Massimo Franzoni
Enrico Gabrielli
Raffaele Lener
Edoardo Marcenaro
Giuseppe Minniti
Vincenzo Roppo
Giuliana Scognamiglio
Giuseppe Vettori



CACUCCI
EDITORE

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

SOMMARIO 2/2020

Saggi e pareri

Alea e teoria del contratto.

Una visione italiana

di Enrico Gabrielli

167

Il giudice è garante della dignità umana nelle scelte di fine vita (e non solo)?

di Antonio Lamorgese

181

La riforma del diritto francese delle obbligazioni e dei contratti, dopo la legge di ratifica dell'Ordonnance del 10 febbraio 2016 n. 2016-131, ed alcune sue letture italiane

di Luciano Pontiroli

199

Smart contract: né smart, né contract

di Francesco Rampone

241

Riflessioni sull'intervento del decreto legislativo delegato 21/18 in tema di assegno di mantenimento

di Roberto Russo

259

La presupposizione e la frustrazione del sinallagma

di Maura Tampieri

287

Saggi e pareri

Alea e teoria del contratto. Una visione italiana*

di Enrico Gabrielli**

Abstract. The work deals with the topic of alea and aleatory contracts with respect to both the dogmatic qualification of the category and the theories that have followed one another over time to frame them. Furthermore, the paper focuses on the relationship between the structure of individual contractual type and that of aleatory contracts.

SOMMARIO: Premessa. 1. Robert Pothier e i contratti aleatori. – 2. Il problema del metodo. – 3. Norme e nozioni. – 4. La qualificazione dogmatica dei contratti aleatori nella dottrina italiana. Teorie. – 5. Aleatorietà come vantaggio o perdita in senso economico ovvero come vantaggio o perdita in senso giuridico. – 6. La dottrina che fa riferimento al dato causale e le sue critiche. – 7. Il giudice e i contratti aleatori per volontà delle parti. – 8. Alea, aleatorietà e struttura formale del tipo contrattuale. Una differente prospettiva ermeneutica.

Premessa.

Il tema dell'alea e dei contratti aleatori è antico e molto complesso, poiché nel Codice di Napoleone i contratti aleatori, frutto della teoria di Robert Pothier, erano considerati come una categoria autonoma, insieme a quelli sinallagmatici e a quelli onerosi, laddove nel codice civile italiano del 1865 erano collocati a fianco di quelli bilaterali ed unilaterali e di quelli onerosi e gratuiti, senza recepire in tal modo la sistematica che, invece, era stata adottata da Robert Pothier e senza fornire, pertanto, una definizione formale dei nessi correnti tra le varie categorie.

Nell'attuale codice civile italiano, di contro, la configurazione di Pothier, che intendeva i contratti aleatori come sottocategoria dei contratti onerosi, viene sostanzialmente ripresa e i contratti aleatori si pongono come *species* di quelli a prestazioni corrispettive. Dall'organizzazione sistematica del codice del 1942 appare, inoltre, in virtù del combinato disposto dagli artt. 1468 e 1469, la possibile esistenza di contratti aleatori unilaterali.

Il quadro, sinteticamente disegnato, fa emergere una serie di delicate questioni che, sebbene centrate sulla ammissibilità di negozi aleatori unilaterali, finiscono in realtà per coinvolgere i rapporti tra contratti aleatori e contratti a titolo gratuito, tra

* Conferenza tenuta al “Seminario de Profesores del Departamento de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid” il 20 novembre 2019.

** Professore Ordinario di Diritto civile nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma “Tor Vergata”.

Il giudice è garante della dignità umana nelle scelte di fine vita (e non solo)?

di Antonio Lamorgese*

Abstract. The essay examines the notion of dignity from the point of view of law and applications that have made it the jurisprudence in end-of-life choices. The essay wonders if and in what sense dignity really constitutes a legal criterion for deciding disputes in the aforementioned sensitive matter and in other matters, or constitutes only a confirmation tool for decisions taken by the judge on the basis of other criteria applying specific provisions of law. The Author favors this second hypothesis and highlights the aporias and uncertainties of application of the other solution which ends up attributing excessive discretion to the judges.

SOMMARIO: 1. La dignità umana dall'antichità alle moderne Costituzioni e Carte dei diritti (cenni). – 2. Dignità in senso oggettivo e soggettivo. Dignità versus libertà individuali? – 3. Il diritto all'autodeterminazione nel fine vita. – 4. Il "caso Cappato" e l'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018. – 5. E' sempre compatibile il rifiuto dei trattamenti di sostegno vitale con il reato di assistenza al suicidio? – 6. La dignità come criterio di soluzione dei conflitti? – 7. La sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019. – 8. Una possibile conclusione.

1. Per tentare di rispondere al quesito – il giudice è garante della dignità umana nelle scelte di fine vita?¹ – si deve preliminarmente chiarire cosa intendiamo per “dignità umana” e quale sia il suo significato sul terreno giuridico.

Non si può prescindere da un rapido e approssimativo cenno alle visioni che gli antichi avevano dell'essere umano e della sua posizione nel creato².

Il mondo greco aveva la chiara consapevolezza della caducità dell'essere umano in quanto mortale: la possibilità di riscatto dell'uomo era legato alle azioni che gli consentivano di acquistare valore, gloria, onore, ma già Platone e Aristotele, pur senza

* Magistrato, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione.

¹ Al quesito risponde affermativamente SALAZAR, *Il giudice è garante della dignità della persona?*, in *www.giustiziainsieme.it* (2019), in linea con CONTI, *Il giudice è garante della dignità umana?*, 2019. Secondo la Salazar, considerando il rapporto privilegiato che nel nostro ordinamento la magistratura intrattiene con i diritti fondamentali, questi ultimi “nel loro insieme costituiscono espressione della dignità della persona”, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013: infatti detti diritti “si tengono ed alimentano da quella, come da una fonte inesauribile dalla quale sgorga acqua purissima; allo stesso tempo peraltro, realizzandosi, la rigenerano e confermano, dandovi pratico senso, forma sempre varia e nondimeno uguale a se stessa”.

² Per una esemplificazione del concetto di dignità nell'antichità e nella modernità si rinvia a VINCENTI, *Dignità e dignità umana*, 2009; BECCHI, *Il principio dignità umana*, 2009; PIEPOLI, *Tutela della dignità e ordinamento della società secolare europea*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, 14.

La riforma del diritto francese delle obbligazioni e dei contratti, dopo la legge di ratifica dell'*Ordonnance* del 10 febbraio 2016 n. 2016-131, ed alcune sue letture italiane

di Luciano Pontiroli*

Abstract. In 2016 the President of the French Republic reformed through an *ordonnance* the general law of obligations. In this paper, the author, who already partially commented the *ordonnance*, reports on its ratification by the legislative act 2018/287 dated April 20th, 2018 which confirmed many articles but, nevertheless, changed some among them. In the first part, the author distinguishes between changes faithful to the original inspiration of the reformation, intended to mend some texts, and changes intended instead to innovate with respect to some controversial choices. The author critically deals in particular with the new definition of the standard-form contract (*contrat d'adhésion*) that implies a radical innovation in its regulation, with the innovation concerning the exploitation of the state of dependency and with the link between information duties and fraud. In the second part of this paper, the author discusses the opinions of several Italian legal scholars about some topics of the French reform: in the first place, the formal abolition of the *cause* and its factual survival, then the purported new approach of the law of civil and commercial contracts, the acknowledgment of the connection of several contracts aiming to put into effect one and the same commercial operation, the protection of the weaker party and the regulation of change of circumstances. In his conclusions, the author critically considers the hiatus between some official aims of the reform and its foreseeable results.

SOMMARIO: I – La ratifica dell'Ordonnance. – 1. La ratifica dell'Ordonnance: la vicenda in breve. – 2. Le modificazioni fedeli all'ispirazione originaria della riforma. – 3. Le modificazioni in controtendenza: in particolare, la nuova disciplina del contratto di adesione. – 3.1 (segue): in particolare, la nuova disciplina dell'abuso dello stato di dipendenza. – 3.2 (segue): in particolare, il rapporto tra dovere d'informare e dolo. – 3.3 (segue): le nuove disposizioni in materia di rappresentanza. – 4. Il giudice quale autore e attore della riforma, dopo la ratifica. – 4.1 (segue): ancora sul ruolo del giudice nella riforma. – II – Alcune letture italiane della riforma. – 5. La formale soppressione e sostanziale sopravvivenza della causa. – 5.1 (segue): alcuni sguardi francesi sulla riforma. – 5.2 (segue): qualche commento alle letture italiane della riforma francese. – 6. Una "comercializzazione" del diritto comune dei contratti? – 7. Il riconoscimento dell'operazione economica. – 8. La protezione del contraente debole: quale rapporto tra contratto per adesione ed abuso di dipendenza? – 9. La disciplina della imprévision. – 10. Conclusioni.

* Avvocato in Milano, già professore aggregato nell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Smart contract: né smart, né contract

di Francesco Rampone*

Abstract. Smart contracts, in spite of the name, are not contracts, but computer programs, already regulated by the Directive 2009/24/EC and by Italian copyright law. Under a different perspective, a smart contract is a document, or a thing that bears signs on it that we consider as evidence of a fact or a human act. Besides, being written in computer code, smart contracts are mostly not intelligible by the parties and therefore the content cannot be intended as an expression of their will. On the other hand, although it must be ruled out that smart contracts are contracts, it must be said that their execution, being the users identified by means of some digital signature, can allow the constitution, transfer, change, and termination of a legal relationship. In fact, they pose as the digital equivalent of common vending machines, traditionally traced back to the legal institute of the *offer to the public*, or among those means that allow conclusion of contracts without agreement.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Un necessario cenno storico. – 3. Cos'è uno smart contract. – 3.1. Contratto e documento, forma e materia. – 3.2. Lo smart contract è un particolare tipo di file. – 4. (Segue) Lo smart contract come particolare categoria di documento. – 5. Intelligibilità e accettazione dello smart contract. – 6. Qual è il contratto concluso? – 7. Lo smart contract in ambiente blockchain. – 8. Il decreto semplificazioni. – 9. Conclusioni.

1. Credo che molte idee che circolano sugli *smart contract* siano errate, frutto del fraintendimento ingenerato dal nome loro attribuito in origine da Nick Szabo¹. Il “peccato originale” del nome, tuttavia, non sarebbe da solo capace di spiegare perché gli *smart contract* sembrano essere entità inafferrabili, che sfuggono ad un chiaro inquadramento sistematico, se non si aggiunge che i molti contributi prodotti fino ad oggi, anche quelli di stampo più giuridico, non sono talora esenti da una certa retorica e finiscono per non distinguere con la dovuta enfasi il contratto dal documento, l'accordo dall'opera dell'ingegno, la forma dall'esecuzione².

Nel presente lavoro, in una prospettiva di diritto italiano³, provo a fornire un inquadramento degli *smart contract*, finendo forse per smorzare un po' dell'entusias-

* Avvocato in Milano. Presidente Associazione Blockchain Italia.

¹ N. SZABO, *Smart Contracts* (1994).

² Più correttamente, in ambiente Hyperledger, al posto della locuzione “smart contract”, si utilizza “chain code”. Recentemente, volendo evidentemente prendere le distanze dalla nozione di *contratto*, anche Vitalik Buterin, co-funder di Ethereum, ha scritto: «*To be clear, at this point I quite regret adopting the term “smart contracts”. I should have called them something more boring and technical, perhaps something like “persistent scripts”*» (Twitter, 13 ottobre 2018) disponibile su <https://twitter.com/vitalikbuterin/status/1051160932699770882?s=12>.

³ I richiami e le riflessioni sui principi elaborati da dottrina e giurisprudenza italiane hanno tuttavia valenza universale, si rivolgono cioè all'immutabile ontologia del contratto. Quanto qui esposto, quindi, va al di là della pro-

Riflessioni sull'intervento del decreto legislativo delegato 21/18 in tema di assegno di mantenimento

di Roberto Russo*

Abstract. Until the entry into force of Legislative Decree 21/18, the parent who had violated the economic obligations that came out from custody of the children was exposed to the criminal sanction, since the entry into force of Article 570-bis of the Italian Criminal Code (introduced by the aforementioned legislative decree) only the married parent was exposed to this sanction.

The new legislation (result, also, of an error emerged in the preparatory works where the word "parent" has been replaced by the word "spouse"), apparently, introduces decriminalization that determines unreasonable discrimination between the married parent and the unmarried one.

This unreasonable discrimination, certainly not in accordance with the Constitution, is not an easy solution as any declaration of unconstitutionality of the exclusion would have a criminal effect in *malam partem*.

Judges are also aware of this criticism and, in raising the issue of constitutional legitimacy, they propose arguments aimed at circumventing the obstacle.

The arguments proposed, however, do not appear fully convincing, except for the one that evokes the violation, not of art. 3 of the Constitution, but of articles 76 and 25 - paragraph 2 of the Constitution.

This different aspect, although abstractly suitable, misses the target, or rather, affects only a part of it, as it only concerns article 2, paragraph 1, letter c) of Legislative Decree 21/18 (which introduced the 'article 570-bis in the penal code) and not also letters b) and o) of article 7 (which repealed the previous legislation).

This inaccuracy, combined with the well-known reluctance of the Consulta to intervene with judgments of acceptance on the criminal matter, may determine the Constitutional Court to achieve the expected effect through an interpretative rejection judgment.

SOMMARIO: 1. La genesi dell'articolo 570-bis c.p. – 2. L'equivoco tra "genitori" e "coniugi" – 3. Le questioni di legittimità costituzionale pendenti. – 4. L'impossibilità di realizzare effetti in malam partem. – 5. L'eccesso di delega. – 6. Conclusioni.

1. Il testo dell'articolo 570-bis c.p., introdotto dalla lettera c) del comma primo dell'articolo 2 del decreto legislativo 21/18, dispone che "le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che [...] viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli".

* Professore Straordinario a Tempo Determinato (art. 1 co.12 legge 230/05)Università Telematica eCampus – Novedrate (Co).

La presupposizione e la frustrazione del sinallagma

di Maura Tampieri*

Abstract. This work analyses the regulatory scheme of presupposition, developed by doctrine and implemented by jurisprudence, together with the contractual contingencies as disciplined by civil code. Presupposition is identified as the complex of objective circumstances, taken as granted for legal representation of the contractual parties and crucial for the termination of a contract where however its explicit reference is missing. The analysis covers the study of possible remedies to the change in circumstances as required by international law and jurisprudence.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La presupposizione e le sopravvenienze contrattuali disciplinate dal codice civile: analogie e differenze. – 3. La presupposizione e il dogma della volontà dei contraenti. – 4. L'inquadramento della presupposizione nella causa, nei motivi, nella condizione e nell'errore. – 5. La buona fede contrattuale quale regola di ermeneutica per la presupposizione. – 6. Sopravvenienze e rimedi nel diritto sovranazionale. Cenni. – 7. I rimedi al mutamento delle circostanze negli orientamenti giurisprudenziali. – 8. Alcune fattispecie di presupposizione al vaglio della giurisprudenza. – 9. Alcune considerazioni per concludere.

1. La presupposizione, figura elaborata dalla dottrina e recepita dalla giurisprudenza, indica in molteplici fattispecie una serie eterogenea di circostanze che, pur non menzionate nella manifestazione negoziale, sono state determinanti per la conclusione dell'accordo; infatti è proprio (anche) su di esse che le parti hanno fondato le loro valutazioni, attribuendo così alle circostanze una posizione di assoluto rilievo¹. Le variegate ipotesi proprie della presupposizione hanno comunque un tratto

* Professore aggregato di Diritto privato, Scuola di Economia e Management presso l'Università degli Studi di Bologna.

¹ Secondo BESSONE, D'ANGELO, *Presupposizione*, in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, 326, "nell'ambito della teoria, 'presupposizione' è il complesso delle circostanze, la cui supposizione, pur non dedotta nella manifestazione negoziale, sia stata determinante nella decisione di concludere l'affare. La stessa nozione già annuncia la proposta di una tecnica di soluzione dei conflitti fondata sulla comparazione tra circostanze sopravvenute e intenzione delle parti. E rivela la sua coerenza con una concezione del contratto fondata sul dogma della volontà dei contraenti quale fonte di autentiche norme". BIANCA, *Diritto civile. Il contratto*, III, Milano, 1994, 435 ss., distingue, per la teoria della presupposizione, tra presupposti oggettivi generali del contratto (quali le condizioni di mercato e il collegamento con l'art. 1467 c.c.) e presupposti oggettivi specifici. Per l'A. il termine presupposizione designa come autonoma *figura iuris* la "circostanza esterna che senza essere prevista quale condizione del contratto ne costituisce un presupposto oggettivo". In argomento la letteratura è vastissima, tra gli Autori, sotto la vigenza del c.c. 1865, v. per tutti ANDREOLI, *Revisione delle dottrine sulla sopravvenienza contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1938, I, 309 ss.; per la dottrina successiva al 1942 si fa rinvio a: BIGIAMI, *Osservazione*, in *Giur. it.*, 1949, I, 173, sulla rilevanza della presupposizione, che sia a fondamento

rivista di diritto privato

CACUCCI EDITORE

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari

INTESTAZIONE FATTURA	COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)			
	INDIRIZZO		N. CIVICO	
	CAP	LOCALITÀ	PROV.	
	RIVA (SE NECESSITA FATTURA)		CODICE FISCALE (OBBLIGATORIO)	
	TEL.		FAX	
	INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (se diverso)	COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE)		
INDIRIZZO		N. CIVICO		
CAP		LOCALITÀ	PROV.	
ABBONAMENTI	ITALIA		ESTERO	
	<input type="checkbox"/> abbonamento annuale 2020	<input type="checkbox"/> abbonamento in versione PDF	<input type="checkbox"/> abbonamento annuale 2020	<input type="checkbox"/> abbonamento in versione PDF
	€ 135,00	€ 67,50	€ 270,00	€ 67,50

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati per l'anno successivo se non disdetti entro la scadenza a mezzo di semplice lettera o e-mail.

Magistrati e Uditori giudiziari

Sconto del 30% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista, applicabile rivolgendosi alla Cacucci Editore S.a.s., Via Nicolai, 39 - 70122 Bari, o via Fax al n. 080/5234777 o rivolgendosi al Servizio clienti al n. 080/5214220, o via e-mail riviste@cacuccieditore.it. Nell'ordine d'acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura e dichiarare di essere iscritti all'Associazione Nazionale Magistrati.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

Arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

Cacucci Editore S.a.s. – Servizio clienti, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari
Tel. 080/5214220, Fax 080/5234777, e-mail: riviste@cacuccieditore.it

Egregio abbonato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel database informatico del titolare del trattamento Cacucci Editore Sas. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Cacucci Editore Sas, Via Nicolai, 39 - 70122 Bari.

DATA

FIRMA



CACUCCI EDITORE BARI

Fondata nel 1929

Amministrazione e redazione

Via D. Nicolai 39

70122 Bari

Tel. 080 5214220

Fax 080 5234777

info@cacucci.it

www.cacuccieditore.it

Librerie

Via B. Cairoli 140 - 70122 Bari

Tel. 080 5212550

Via S. Matarrese 2/d - 70124 Bari

Tel. 080 5617175



ISBN 978-88-6611-891-6



9 788866 118916

€ 38,00